

REGOLAMENTO (CEE) N. 4219/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (1), prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1989 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88, del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia (2); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (3); che il contingente in questione si applica dunque alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota di dazio prevista a tutte le importazioni del prodotto in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che per il periodo di applicazione del presente regolamento sembra necessario mantenere una ripartizione dei contingenti in questione tra gli Stati membri, dato che le

amministrazioni degli Stati membri non possono creare entro il 1° gennaio 1989 le condizioni necessarie sul piano amministrativo e tecnico per una gestione comunitaria del contingente per questo prodotto originario della Turchia; che sembra tuttavia opportuno prevedere un nuovo aumento della riserva comunitaria;

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali e dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingente la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione, essere effettuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni del suddetto prodotto in provenienza dalla Turchia nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingenti considerati;

considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1985, 1986 e 1987 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità della stessa provenienza, le percentuali indicate nella tabella seguente:

Stati membri	1985		1986		1987	
	Tonnellate	%	Tonnellate	%	Tonnellate	%
Benelux	5 266	7,10	6 202	8,25	6 903	8,79
Danimarca	792	1,07	868	1,15	869	1,10
Germania	47 225	63,65	49 716	66,12	50 513	64,29
Grecia	0	0	0	0	0	0
Francia	9 416	12,69	9 129	12,14	8 845	11,26
Irlanda	28	0,03	0	0	20	0,02
Italia	5 206	7,02	3 179	4,23	6 944	8,84
Regno Unito	6 264	8,44	6 099	8,11	4 480	5,70
Totale	74 197		75 193		78 574	

(1) GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.

(2) GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4.

(3) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.